

Matrimoni di italiani con cittadini svizzeri

Gianni, cittadino italiano, lavora quale dirigente chimico di uno stabilimento, in località elvetica. Conosce Rosanna, cittadina svizzera, e vorrebbe contrarre matrimonio.

C'è chi consiglia di sposarsi in Svizzera; c'è chi consiglia di sposarsi in Italia; c'è chi gli suggerisce il matrimonio civile, in Svizzera, e poi quello religioso in Italia.

Quale è la prassi per questi matrimoni?

Per comodità e chiarezza distinguiamo:

1. - MATRIMONIO IN SVIZZERA

Gianni potrebbe benissimo sposarsi anche in Svizzera. Però dovrà adattarsi alla legge elvetica. Così come Rosanna dovrebbe sottomettersi alla legge italiana, se venisse in Italia a sposarsi: «Locus regit actus».

Questo venne pacificamente accettato anche dalla Convenzione dell'Aia.

Infatti la legge 7 settembre 1905, n. 523, che dà piena ed intera esecuzione alle tre Convenzioni di diritto internazionale, firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari altri Stati (fra cui la Svizzera), dice:

«1. - Piena ed intera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con r.d. 14 maggio 1899) firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

a) per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio...

E prima ancora (già dal 1868 e poi riaffermato varie volte), venne stabilito lo scambio degli atti civili (nascite, matrimoni, morte) tra l'Italia e la Svizzera, concedendosi così un mutuo riconoscimento.

Sposandosi in Svizzera si dovrà celebrare prima il matrimonio civile, poi quello religioso, in conformità all'art. 118 del Codice Civile Svizzero (Libro 2°): «Subito dopo la celebrazione, l'ufficiale dello stato civile consegna agli sposi un certificato di matrimonio. La cerimonia religiosa non può avvenire senza la presentazione di quel certificato». Anzi il sacerdote che ha celebrato un matrimonio contrariamente alle disposizioni dell'art. 118, § 2°, è punito per la prima volta con una multa da 50 a 300 franchi, e, in caso di recidiva, da 300 a 1000 franchi (Ordinanza 25-2-1910 del Consiglio Federale sui registri dello Stato Civile, § 97).

a) Per la parte canonica dovranno presentarsi al parroco gli atti di S. Battesimo, S. Cresima e stato libero (documenti recenti od opportunamente legalizzati);

b) Per la parte civile si dovrà portare copia dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e di stato libero civile (debitamente legalizzato).

Occorre inoltre il *Nulla osta* dell'Autorità italiana. Alcune nazioni (es. Scozia) non lo richiedono; la Svizzera, sì. Questo è sempre richiesto per mezzo del Console italiano residente all'estero, il quale si rivolge al Procuratore della Repubblica, che a sua volta richiede le pubblicazioni civili al Municipio di residenza in Italia.

Ottenuto tale *Nulla osta*, in Svizzera chiamato documento di capacità matrimoniale, il Console lo vista e lo passa all'Autorità svizzera, che procederà alla celebrazione civile.

Tale matrimonio civile tra gli altri, riguardo alla posizione in Italia, ha anche questo effetto: di far sortire alla sposa svizzera la *cittadinanza italiana*.

« N. 10. - La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esiste separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel regno o vi rientri, e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto (Legge 13 giugno 1912 n. 555, « sulla cittadinanza italiana »).

E' ben vero che la legge consolare del 1858 concede tra l'altro al Console la possibilità di assistere ai matrimoni.

Però di fatto non vengono mai celebrati così, eccetto nei luoghi (di solito del lontano Oriente) ove non esiste lo stato civile.

Di solito il Console vista ed invia atti di stato civile, già redatti in luogo.

Sarebbe certamente possibile unire in matrimonio un cittadino italiano con una cittadina non italiana, per il fatto che questa diventa italiana. Non invece il contrario.

Se però Rosanna non volesse perdere la propria cittadinanza svizzera, dovrà fare una dichiarazione alla propria autorità.

Art. 9 - La donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, se essa acquista la cittadinanza del marito o la possiede già, e non dichiara all'atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza svizzera (legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza svizzera. Da « Lo stato civile italiano », 1955, ottobre, pag. 310, Bologna).

Avrà così *di fatto* una doppia cittadinanza, italiana ed elvetica.

2. - MATRIMONIO IN ITALIA

Sempre in forza del principio giuridico: « *Locus regit actus* », il matrimonio di Gianni e Rosanna, celebrato in Italia, potrebbe essere « concordatario »; cioè, colla sola celebrazione canonica, potrebbe sortire gli effetti civili, anche se Rosanna è cittadina svizzera:

a) Per la parte canonica, Gianni si dovrà ricordare di portare lo stato libero per il tempo passato in Svizzera; documento da unire agli altri necessari (atto di Battesimo, S. Cresima, stato libero, ecc.). Così pure per Rosanna, che si munirà di documenti recenti e debitamente legalizzati.

b) Per la parte civile, Gianni avrà i suoi documenti richiesti regolarmente in Italia (atto di nascita, stato libero civile, cittadinanza italiana, residenza; ed anche questi debitamente legalizzati dalle competenti autorità civili).

Rosanna, oltre agli atti di nascita e cittadinanza, dovrà avere il *Nulla osta* rilasciato dal suo Comune di attinenza.

Di solito tale *Nulla osta* comprende tutte queste indicazioni.

Dopo la celebrazione del S. Matrimonio canonico, e la relativa trascrizione agli effetti civili, l'ufficiale di stato civile, invia l'atto di Matrimonio avvenuto al Procuratore della Repubblica, che a sua volta, attraverso i vari Ministeri e vie diplomatiche, lo farà avere all'autorità elvetica (sempre in base alle convenzioni per gli scambi degli atti di stato civile, sopra accennate).

3. - REGOLARIZZAZIONE

Se invece Gianni e Rosanna avessero celebrato il rito civile in Svizzera, dovranno venire il più in fretta possibile in Italia a sistemare la loro posizione, non essendo marito e moglie ancora.

E' evidente che nella celebrazione religiosa non si leggeranno gli articoli del Codice civile, nè si manderà l'atto di S. Matrimonio al civile per la trascrizione.

Sarà bene notificare all'ufficiale di stato civile la celebrazione civile, già fatta, a scopo anagrafico.

4. - CONCLUSIONE

Quale dei modi sarebbe da consigliare a Gianni?

L'ultimo sembrerebbe il meno adatto.

E se fossero già state iniziate le pratiche per la celebrazione civile in Svizzera, una bella applicazione dell'art. 13 della legge sul Matrimonio (27 maggio 1929) sarebbe davvero opportunissima. L'Autorità civile italiana riconoscerebbe il matrimonio religioso agli effetti civili, e quella svizzera ugualmente.

Can. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano